

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 PERSONALE NON DIRIGENTE

Il giorno **24 Maggio 2016**, presso il Palazzo Comunale di Pistoia, si incontrano la Delegazione Trattante del Comune di Pistoia e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo a contrattare.

In questa occasione le parti sottoscrivono in via definitiva l'accordo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate anno 2015, nello stesso testo siglato come ipotesi in data 6 aprile 2016.

COMUNE DI PISTOIA

Nella persona del Dott. Raffaele Pancari, Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, autorizzato con deliberazione n. 64 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 19 maggio 2016, immediatamente eseguibile.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL - FP _____

CISL – FPS _____

UIL – FP _____

DICCAP _____

R.S.U. _____

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2015

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1 - Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2015 in applicazione del disposto dell'art. 5 comma 1, del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004.

2 - Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo fra le parti stipulanti, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 2

Consistenza del fondo delle risorse decentrate

1 - La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione e alla produttività, e ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di competenza dell'Amministrazione.

Con la determinazione di costituzione della parte stabile del fondo (DD n. 1584/2015) e con la Deliberazione della Giunta Comunale di costituzione della parte variabile (n. 210 del 30.12.2015), sono state quantificate le risorse da destinare alla contrattazione decentrata per l'anno 2015, tenendo conto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e modificato in ultimo con il comma 456 della Legge n. 147/2013, che ha introdotto la seguente dicitura nella parte finale del testo normativo: "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Tenuto conto che nel frattempo sono stati definiti anche gli importi acquisiti al fondo in relazione agli incentivi per la progettazione e ai compensi professionali erogati al personale dell'Avvocatura Comunale, questa è la consistenza complessiva del fondo:

RISORSE STABILI	= € 2.386.993,95
RISORSE VARIABILI	= € 209.251,46
TOTALE FONDO	= € 2.596.245,51

Art. 3

Utilizzo risorse stabili

1 – Le risorse stabili del fondo sono destinate in primo luogo agli istituti contrattuali determinati per effetto di norme contrattuali o di accordi decentrati pregressi. Le risorse con destinazione vincolata sono così quantificate:

- a) **Progressioni orizzontali** all'interno della categoria, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b), del CCNL del 01.04.1999. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Nel predetto fondo confluiscono poi le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente (come evidenziato nella parte relativa alla costituzione delle risorse stabili). La quota di risorse stabili complessivamente destinata al finanziamento delle progressioni orizzontali, tenuto conto della spesa massima teorica per il 2015, è quantificata in **€ 1.069.571,60**;
- b) Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle **Posizioni Organizzative**, ai sensi art. 17, comma 2, lettera c), del CCNL del 01.04.1999. L'importo come venutosi a formare per effetto degli accordi che si sono succeduti, ammonta a **€ 342.887,88**;
- c) Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle **Alte Professionalità**. La consistenza del fondo in questione coincide con l'importo finanziato ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004, ed è pari a **€ 37.470,00**;
- d) **Indennità di comparto**, ai sensi art. 33 del CCNL del 22.01.2004 e per gli importi indicati nella colonna 2 e 3 della tabella D. La quota necessaria per il finanziamento dell'indennità per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato è pari a **€ 367.000,00**;
- e) **Indennità personale docente**, ai sensi art. 31 CCNL 14.9.2000 e art. 6 CCNL 05.10.2001. La quota necessaria per il finanziamento dell'indennità per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato è pari a **€ 72.000,00**;
- f) **Indennità ex ottava qualifica funzionale**, ai sensi art. 17, comma 2, lettera c), e comma 3 del CCNL del 01.04.1999. Per la corresponsione dell'indennità al personale già classificato nella ottava qualifica funzionale e non titolare di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità la spesa è quantificata in **€ 6.000,00**.

2 – Al netto delle risorse già destinate ai vari istituti in applicazione degli accordi pregressi, quantificate nel comma precedente, le risorse stabili destinate alla contrattazione ammontano a **€ 492.064,47**. Le parti concordano di destinare l'intera somma, nonché tutte le economie realizzate rispetto agli istituti finanziati con risorse stabili, al finanziamento di istituti contrattuali di natura variabile relativi all'anno 2015.

Art. 4

Utilizzo risorse variabili – Indennità previste dal CDI 11.07.2013

1 – Le risorse stabili di cui al precedente Art. 3, comma 2, eventualmente integrate con le risorse variabili che si rendessero necessarie alla copertura della spesa, sono destinate prioritariamente al finanziamento degli istituti contrattuali legati a particolari modalità di espletamento dell'attività lavorativa, con contenuti di variabilità e di

eventualità nel tempo. La spesa prevista per i singoli istituti è calcolata a partire dal dato della spesa effettiva per l'intero periodo, ma può essere ancora oggetto di qualche aggiustamento per i conguagli rispetto agli importi già erogati. In ogni caso questi sono i valori definitivi ipotizzati:

- a) **Indennità di rischio** [Art. 37 CCNL 14.09.2000 e Art. 2 Contratto Decentrato Integrativo – Parte Normativa 11.07.2013]
Spesa nel 2015 € **117.000,00**;
- b) **Indennità di disagio** [Art. 17 comma 2 lettera e) CCNL 01.04.1999 e Art. 3 Contratto Decentrato Integrativo – Parte Normativa 11.07.2013]
Spesa nel 2015 € **75.000,00**;
- c) **Indennità di turno e Maggiorazione oraria** [Art. 22 CCNL 14.09.2000 e Art. 4 Contratto Decentrato Integrativo – Parte Normativa 11.07.2013]
Spesa nel 2015 € **198.000,00**;
- d) **Reperibilità** [Art. 23 CCNL 14.09.2000 e Art. 5 Contratto Decentrato Integrativo – Parte Normativa 11.07.2013]
Spesa nel 2015 € **28.500,00**;
- e) **Indennità di maneggio valori** [Art. 36 CCNL 14.09.2000 e Art. 2 Contratto Decentrato Integrativo – Parte Normativa 11.07.2013]
Spesa nel 2015 € **1.500,00**

2 – **Indennità per specifiche responsabilità** previste dall'art. 17, comma 2 lettera i) del CCNL 01.04.1999, come modificato dal CCNL 22.01.2004. Confermata nell'importo di € 300,00 su base annua, come stabilito con Art. 7 Contratto Decentrato Integrativo – Parte Normativa 11.07.2013, in misura uguale per tutti i dipendenti aventi diritto.

Spesa prevista nel 2015 € **12.500,00**

3 - Le eventuali economie che potranno verificarsi rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, sono destinate al finanziamento della produttività destinata alla generalità dei dipendenti.

Art. 5

Utilizzo risorse variabili – Incentivi legati al merito

1 - Per l'incentivazione dell'attività di **recupero evasione fiscale**, finanziata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, viene previsto un importo massimo pari a € 36.200,00, al netto degli oneri a carico dell'Ente ugualmente finanziati con quota parte delle somme accertate.

Le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, dell'apporto individuale e del conseguente riconoscimento economico, sono contenute nella scheda predisposta dal responsabile del progetto. Gli importi eventualmente non distribuiti in relazione a tale attività costituiranno economie da acquisire al bilancio dell'Ente

Importo massimo previsto per l'anno 2015 € **36.200,00**

2 - Al fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della **produttività** e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), del CCNL del 01.04.1999 sono destinati inizialmente € **208.304,05**. Variazioni di questo importo potranno essere determinate come segue:

- Incremento per economie realizzate sulla parte stabile, in modo particolare per il minore utilizzo nel corso del 2015 del fondo per le Posizioni Organizzative, come previsto dall'Art. 3 comma 2 del presente accordo;
- Incremento per economie realizzate sulla parte variabile, come previsto dall'Art. 4, comma 3 del presente accordo;

4 - Il sistema d'incentivazione del personale è basato sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai settori per servizio e centro di responsabilità, e il premio individuale è corrisposto secondo i criteri definiti nel sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati, vigente nell'Ente, tenendo conto delle integrazioni introdotte con l'accordo sull'utilizzo delle risorse relativo all'anno 2013, in particolare per i seguenti punti:

- Ai fini dell'individuazione dei dipendenti che accedono alla ripartizione della produttività, nei termini stabiliti in ultimo dall'articolo 6 dell'accordo del 25.02.2003, viene cancellato il rinvio alla L. 127/97, inserito come precisazione accanto al termine "non di ruolo".
- Nel caso in cui il Dirigente non abbia elementi per esprimere la valutazione del dipendente, a causa di assenza dal servizio protratta per l'intero anno, si applica in sostituzione la media delle valutazioni espresse nei tre anni precedenti.

5 - L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte.

Il Nucleo di Valutazione certificherà al termine dell'esercizio il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati al personale dipendente. Si conferma che i progetti o programmi di lavoro si intendono interamente realizzati se il grado di raggiungimento medio del Servizio di riferimento, come da attestazione del Nucleo di Valutazione è pari almeno all'80%.

Le modalità di valutazione dell'apporto individuale alla realizzazione degli obiettivi assegnati alle strutture di appartenenza sono stabilite con l'accordo del 16.02.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008, le economie che potranno verificarsi a seguito dell'applicazione dei diversi abbattimenti nel riparto delle quote di produttività saranno attribuite nella stessa annualità, nel rispetto degli stessi parametri di cui agli accordi vigenti, fra i dipendenti che hanno ricevuto la valutazione massima di "efficace ed efficiente" riguardo l'apporto individuale.

.

Art. 6 Disposizioni finali

1 – I dipendenti non potranno percepire complessivamente compensi individuali superiori a €1.800,00 nell'anno di riferimento per Incentivazione rispetto all'attività di recupero evasione tributaria.

2 – La produttività di cui al punto 3 dell'articolo 5 verrà erogata ai dipendenti aventi diritto entro il mese di luglio 2016, salvo differimento determinato da motivi tecnici.

3 – Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.